

STATUTO

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE

ART.1 - E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in data 13 dicembre 1999 sotto la denominazione: "Società Italiana di Tabaccologia ", brevemente denominata "SITab" ONLUS.

ART.2 - L'Associazione non ha fini di lucro, non ha alcun carattere partitico e mantiene in ogni momento un'assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica che amministrativa, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali o di potere economico. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei settori, della formazione e della ricerca scientifica sul Tabacco, la sua coltivazione e produzione, gli aspetti medico-psico-sociali legati al suo consumo, nonché quelli relativi alla prevenzione e al trattamento del Tabagismo come dipendenza, ed ai problemi Fumo-correlati (PFC). E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

ART.3 - L'Associazione ha sede in Roma. Può costituire sedi secondarie, locali e distrettuali, su tutto il territorio italiano ed extra nazionale. Allo scopo di sviluppare i programmi e le finalità del successivo art.4, l'Associazione può promuovere tra i suoi soci la costituzione di rappresentanze a livello regionale, anche attraverso l'apertura di sedi periferiche regionali, comunali e di distretto. Il rappresentante regionale è nominato dal Consiglio Direttivo e a lui sono affidati i rapporti con gli enti e le istituzioni locali, nonché le attività di rappresentanza a livello locale, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo al quale il rappresentante risponde delle attività svolte.

ART.4 Finalità e attività dell'Associazione:

- 1) Promuovere la ricerca multidisciplinare e la diffusione delle conoscenze, per ridurre gli effetti dannosi del Tabacco sugli individui e sulla società, per migliorare gli interventi di aiuto ai fumatori, e per ridurre la prevalenza del Tabagismo.
- 2) Creare e sviluppare progetti sociali nel campo della prevenzione primaria e secondaria e del trattamento dei PFC, attuando ogni opportuna iniziativa, ed in particolare: servizi di documentazione, convegni, manifestazioni pubbliche, campagne di solidarietà, programmi di formazione, produzione e divulgazione di materiale didattico ed informativo, programmi multimediali, trasmissioni radiofoniche e cine-televisive.
- 3) Cooperare in rete con tutte le risorse umane e sociali presenti nel territorio, collaborando con i pubblici poteri in campo amministrativo e sanitario, istituzioni, aziende pubbliche e private, organizzazioni sindacali, associazioni aventi finalità analoghe, con iniziative che si inquadrino nei suoi fini statutari, anche se mantenendo la più completa indipendenza allo scopo di confrontare e scambiare le esperienze relative alla formazione, alla ricerca e alla clinica dei disturbi derivanti da Fumo attivo e passivo, nonché partecipare ad altre

- associazioni e società aventi uno scopo analogo, accessorio e sussidiario con le finalità proprie istituzionali.
- 4) Proporre/creare borse di studio per studenti concernenti lavori e ricerche sui PFC ed in particolar modo sulla dipendenza da Tabacco.
 - 5) Approfondire le implicazioni di carattere legale e sociale, come la tutela dei minori dal Fumo passivo e attivo, i diritti dei cittadini e la sicurezza sociale in materia di prevenzione dei danni da Fumo attivo e passivo.
 - 6) Formulare proposte sociali e politiche sul piano legislativo nell'ambito delle finalità espresse.
 - 7) Contribuire a creare competenze e figure professionali nel campo delle patologie e dei problemi Fumo-correlati, relative all'Educazione alla Salute, alla prevenzione, delle politiche dell'auto-aiuto, dell'assistenza ai cittadini.
 - 8) Sviluppare ogni altra azione ritenuta meritevole dai soci in relazione alle finalità espresse.
 - 9) Promuovere iniziative di valutazione dell'appropriatezza degli interventi in materia di controllo del tabagismo

PATRIMONIO

ART.5 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni e attività varie o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali mediante offerte di beni;
 - contributi e compensi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

ASSOCIATI

ART.6 - Possono ritenersi associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti, che per la loro attività di lavoro e di studio, o per altri motivi, siano interessati a promuovere le attività dell'Associazione.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Chiunque può aderire indipendentemente dal suo credo o confessione, razza o nazionalità.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci in regola con le quote associative partecipano alle assemblee con diritto di voto.

I soci appartengono alle seguenti categorie:

- a) Fondatori.
- b) Ordinari: coloro che, condividendo le finalità della Associazione, desiderano contribuire al suo sostegno versando la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- c) Sostenitori: coloro che partecipano al sostegno della Associazione con un contributo superiore alla quota ordinaria.

- d) Onorari: coloro che siano stati insigniti di pubblico riconoscimento, alte personalità, o che abbiano reso servizi degni di riconoscimento all'Associazione.

Chiunque può assumere la figura di "Simpatizzante" partecipando allo sviluppo dell'Associazione con un libero contributo.

ART.7 - Sono diritti del Socio:

- a) partecipare alla vita e ai programmi scientifici dell'associazione;
- b) accedere, alle condizioni espresse nello Statuto, alle cariche di rappresentanza e direzione previste;
- c) ricevere eventuali pubblicazioni, comunicazioni, informazioni da parte dell'associazione.

Sono doveri del Socio:

- a) versare la quota associativa nella misura e nella forma stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) partecipare nella misura delle sue possibilità alle attività dell'associazione;
- c) osservare le delibere approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde per i seguenti motivi:

- d) Dimissioni volontarie, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno un mese prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.
- e) Decesso.
- f) Esclusione per morosità o indegnità. L'esclusione è dichiarata in via insindacabile dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore ai sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8 - Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio d'Onore;
- 5) il Collegio dei Revisori dei conti;
- 6) il Collegio dei Probi Viri.

ART.9 - Gli associati formano l'Assemblea. Essa è convocata e presieduta dal Presidente.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci. Ogni assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio purché non consigliere o revisore; ogni socio non può ottenere più di tre deleghe. Ciascun associato, maggiore di età, ha diritto a un voto. Spetta al Presidente ovvero, in caso di sua assenza, al vice-Presidente, di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea stessa. Le delibere vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Le delibere assembleari impegnano tutti i soci, anche se assenti, e devono essere conformi agli scopi dell'Associazione.

L'Assemblea si riunirà almeno una volta l'anno e si riunisce nella sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione che deve essere affisso nella sede centrale e nelle sezioni periferiche almeno un mese prima della data indicata per la riunione. Detto avviso di convocazione potrà essere diffuso in forma diretta o indiretta tramite altri mezzi di comunicazione (quali fax, e-mail, ecc.).

Sono competenze dell'Assemblea dei soci:

1. deliberare qualunque punto posto all'ordine del giorno;
2. approvare le relazioni ed il bilancio preventivo e consuntivo;

3. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
4. eleggere il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probi Viri;
5. deliberare sulle altre questioni attinenti l'Associazione;
6. provvedere alle modifiche dello statuto;
7. approvare le linee di indirizzo dell'attività scientifica e il programma di attività da porre in essere dall'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo.

ART.10 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In caso di urgenza prende le decisioni necessarie e ne riferisce, per la ratifica, alla prima riunione del Consiglio. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Può delegare, su delibera del Consiglio, parte dei suoi poteri al Vice Presidente o al Segretario o al Tesoriere o ad un altro Consigliere. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni vengono esercitate dal vice-Presidente nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

ART.11 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da sette a nove membri, compreso il Presidente, e si riunisce almeno due volte l'anno dietro apposita convocazione del Presidente che deve essere affissa nella sede centrale almeno quindici giorni prima della data indicata per la riunione, avviso di convocazione che potrà essere diffuso in forma diretta o indiretta tramite altri mezzi. In caso di urgenza può riunirsi anche senza le predette formalità. La convocazione del Consiglio potrà essere richiesta, debitamente firmata e motivata, anche da tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

1. coordinare lo sviluppo delle attività dell'Associazione;
2. elaborare il piano triennale di attività;
3. redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea;
4. gestire i beni dell'Associazione e procedere alle operazioni finanziarie, in rapporto agli obiettivi prefissati e deliberati dall'assemblea;
5. emanare i regolamenti interni;
6. deliberare sulla domanda di ammissione dei nuovi soci;
7. deliberare sulla cancellazione dei soci per i motivi di cui all'art.7;
8. fissare annualmente l'ammontare delle quote di partecipazione che possono essere anche differenziate a seconda del tipo di partecipazione qualitativa e quantitativa alle attività sociali a cui ogni singolo socio reputerà di aderire;
9. fissare le linee programmatiche dell'Associazione conformemente ai principi enunciati nel presente statuto o emanati dall'Assemblea nel rispetto delle finalità di cui di cui all'art. 4;
10. eleggere tra i propri membri il Presidente e il Vice-Presidente;
11. eleggere, anche tra coloro che non sono membri, il Segretario e il Tesoriere;
12. eleggere i componenti del Collegio d'Onore;
13. nominare i Referenti Regionali e i Responsabili delle aree tecnico-organizzative.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Le delibere sono valide se alle sedute partecipano almeno i due terzi dei suoi membri, e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente sarà prevalente.

In caso di decadenza di una carica o di un membro del Consiglio Direttivo tra un'Assemblea e l'altra, potrà essere compito del Consiglio stesso nominare "ad interim" un nuovo membro per occupare la carica vacante.

ART. 12 - Ove il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno l'Associazione può avvalersi di un Collegio d'Onore. Questo è composto da un numero variabile di membri ed è formato da studiosi del Tabagismo, della Tabaccologia e dei problemi Fumo-correlati (PFC) che si sono altamente distinti a livello nazionale ed internazionale per i loro studi e le loro ricerche in tale ambito, nonché

da personalità di rilievo, opinion-leaders, studiosi e/o ricercatori di livello nazionale o internazionale e di riconosciuto prestigio scientifico.

I compiti del Collegio d'Onore sono di consulenza e collaborazione al Consiglio Direttivo.

ART. 13 - Il Segretario redige i rapporti delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo, e compie ogni altro dovere pertinente all'amministrazione dell'Associazione.

ART.14 - Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale realizzata dalle quote associative provenienti dai distretti, dalle sedi locali e dalle singole adesioni, contributi e donazioni, ed ogni altra entrata, e di amministrare il denaro conformemente alle direttive del Consiglio.

ART.15 - Ove lo ritenesse opportuno, l'Associazione può avvalersi di un organo di revisione dei conti composto da tre persone, anche non socie, competenti in materia elette dall'Assemblea. Queste durano in carica due anni, sono rieleggibili e nominano fra di loro un presidente. La loro carica è incompatibile con le altre cariche sociali.

CONTROVERSIE

ART.16 - Ove lo ritenesse opportuno, l'Associazione può avvalersi di un organo per affrontare e risolvere eventuali controversie fra soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi. In tal caso eleggerà un Collegio dei Probi Viri, composto da tre persone, anche non socie, elette dall'Assemblea. Queste durano in carica due anni, sono rieleggibili e nominano fra di loro un presidente. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, e il loro lodo sarà inappellabile. La loro carica è incompatibile con le altre cariche.

BILANCIO E UTILI

ART.17 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile, in casi eccezionali entro il 30 giugno, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglimento

ART.18 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento il Consiglio e il Presidente compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART.19 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Modifiche allo Statuto (Allegato A)

In sede di Assemblea Nazionale dei soci SITAB, tenutasi a Roma l' 8 novembre 2002 vengono approvate le seguenti modifiche allo Statuto della Società Italiana di Tabaccologia:

1. Modifica della durata in carica del Comitato Direttivo. Si propone che tale organo dirigente resti in carica per tre anni (Art. 11 comma 13 dello statuto). L'Assemblea approva all'unanimità.
2. Modifica del numero legale per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo. Si propone che tale numero sia costituito dal 50% dei membri più uno (Art. 11 comma 13). L'Assemblea all'unanimità approva.
3. Partecipazione alle assemblee dei soci con diritto di voto. Si propone che il diritto di voto sia acquisito dopo 30 giorni dall'iscrizione (Art. 9). L'Assemblea all'unanimità approva.